



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Si può rifiutare di firmare un verbale?

Autore: Redazione | 06/02/2020



***L'automobilista può rifiutare di ricevere la multa e di mettere la firma?
È reato disobbedire al pubblico ufficiale?***

Immagina che una pattuglia della polizia ti fermi per contestarti una violazione del Codice della strada; o che un controllore del treno ti scopra senza biglietto; o che

l'ufficiale giudiziario arrivi a casa tua per fare un pignoramento. In tutti questi casi, la trasparenza impone ai funzionari della pubblica amministrazione di redigere un verbale e consegnarne copia al cittadino. Quest'ultimo è tenuto a collaborare? **Si può rifiutare di firmare un verbale?**

Siamo abituati a pensare al pubblico ufficiale come a un soggetto a cui non si può mai dire di "no" e che l'eventuale rifiuto possa costituire un reato. Ma è davvero così? Cerchiamo di fare il punto della situazione. Per comodità, qui di seguito ci riferiremo al rifiuto di firmare il verbale di una multa stradale, ma il discorso può essere esteso a qualsiasi altro atto.

Cos'è un verbale?

Chiariamo, innanzitutto, quale natura ha il verbale redatto da un poliziotto o da altro pubblico ufficiale. Proprio per via dei poteri attribuiti dalla legge al soggetto che ne è autore, si tratta di un **atto pubblico** e, come tale, fa "piena prova" dei fatti in esso dichiarati. Questo significa che, per sconfessarne l'attendibilità, bisogna avviare un procedimento in tribunale che va sotto il nome di **querela di falso**. Così, ad esempio, per sostenere che il vigile ha dichiarato il falso nell'attestare che sei passato col semaforo rosso non potrai limitarti a **impugnare la multa**, ma devi proporre questo ulteriore ricorso.

Solo le dichiarazioni del verbalizzante che sono frutto di sue valutazioni soggettive (ad esempio, la guida pericolosa o l'eccesso di velocità senza autovelox) e non di una percezione sensoriale oggettiva (il **sorpasso** nonostante la striscia continua) non fanno piena prova e possono essere contestate con una semplice prova contraria.

Cosa succede se firmo un verbale?

Il fatto che il verbale sia un atto pubblico e faccia piena prova di ciò che in esso è riportato non significa che, per esplicare effetto, necessiti anche della **firma del cittadino** cui esso è diretto (ad esempio, quella del trasgressore del Codice della strada). Difatti, il verbale è già perfetto e completo con la semplice sottoscrizione del pubblico ufficiale: di null'altro v'è bisogno per conferirgli il massimo valore di autenticità.

Né la firma del privato costituisce una **accettazione** del contenuto del verbale, ben potendo questi contestarlo dinanzi al giudice nonostante la sottoscrizione.

E, allora, perché il poliziotto chiede all'automobilista di **firmare il verbale**? La sottoscrizione serve solo per dimostrare l'avvenuta **notifica**, ossia la **consegna del verbale** al suo diretto interessato. Come detto, infatti, detto documento deve essere consegnato in copia al cittadino affinché lo controlli e possa decidere se impugnarlo o meno. Si tratta, quindi, di una firma "per ricevuta" e non "per accettazione".

Cosa succede se non firmo il verbale?

Quindi, il conducente che, fermato dalla polizia e subita l'elevazione di una contravvenzione, si rifiuta di firmare il verbale e di ricevere la copia non commette alcun reato, non può essere inquisito o querelato per "oltraggio" o "resistenza" a pubblico ufficiale, anche se il suo tono è categorico e perentorio. L'unica conseguenza di tale comportamento è che il verbale gli verrà **notificato a casa**, con aggravio delle spese di spedizione.

Con la **notifica a casa**, anche solo tentata, il verbale si considera ugualmente notificato e conosciuto. Il conducente, quindi, non può sostenere di non averlo ricevuto come scappatoia per non pagare. Leggi: [si può rifiutare una raccomandata?](#)

L'unico vantaggio che potrebbe trarne l'automobilista che rifiuti la firma e la consegna del verbale è l'allungamento dell'inizio del **decorso dei termini** per l'**opposizione in tribunale**: termini che decorreranno dalla successiva consegna dell'atto presso la sua residenza. Ma il tutto, come detto, a caro prezzo visto che si sommeranno le **spese di notifica**.

Che succede se accetto il verbale ma non lo firmo?

Potrebbe, infine, succedere che l'automobilista **accetti la copia del verbale** consegnatagli dalla polizia, ma ciò nonostante **non firmi l'originale per ricevuta**. In questo caso, il verbale non gli viene neanche spedito a casa: difatti, basta la semplice consegna della multa per completare il procedimento di notifica

e, quindi, per realizzare l'effettiva conoscenza dell'atto. Sarà il pubblico ufficiale ad attestare di aver dato copia del verbale al destinatario, adempiendo così ad ogni suo obbligo di legge. Da questo momento decorrono i termini per impugnare la contravvenzione dinanzi al giudice di pace (30 giorni) o al prefetto (60 giorni).

Come, infatti, chiarito dalla Cassazione **[1]** con o senza la firma dell'automobilista, il **verbale** con la contestazione della contravvenzione, elevatagli dalla pattuglia della polizia per violazione del Codice della strada, si considera ugualmente notificato con la consegna alle mani del conducente. E se questi dovesse anche rifiutare di riceverlo, la **multa** gli verrebbe notificata a casa (con le **spese di spedizione**). Risultato: non cambia nulla e la **contravvenzione** si considera ugualmente conosciuta.

La consegna immediata della **copia del verbale** al trasgressore, nonostante il rifiuto di sottoscriverla, è equipollente alla **notifica del verbale**.

Note

[1] Cass. sent. n. 195/2014, n. 19025/2005.